

"LA GIUSTIZIA PENALE NELL'UE" - GRUPPO DI LAVORO
Settore B - Imparzialità

B. Imparzialità nelle indagini

Dopo aver descritto brevemente i rapporti tra polizia e pubblici ministeri e le rispettive competenze e aver definito l'obbligatorietà o la discrezionalità dell'azione penale, Vi preghiamo di rispondere alle domande seguenti.

BULGARIA

In base all'art. 51(1) del Codice di procedura penale (CPP) bulgaro, gli organismi di investigazione comprendono gli investigatori ed gli investigatori di polizia.

In base all'art. 193 del CPP, il pubblico ministero e gli organismi di investigazione costituiscono i soggetti incaricati della fase preliminare/preprocessuale.

In base all'art. 194a del CPP, le indagini relativi a materiali pervenuti all'Agenzia per la sicurezza nazionale sono condotte da un pubblico ministero. In tal caso il pubblico ministero può assegnare l'indagine, ovvero la conduzione di distinte attività investigative, anche ad un investigatore.

In base all'art. 194 del CPP, le indagini sono condotte da investigatori nei casi seguenti: reati contro la personalità dello Stato quali reati contro l'ordinamento repubblicano (alto tradimento, tradimento e spionaggio, alterazione e sabotaggio, propaganda di ideologie fasciste o di altre ideologie antidemocratiche, o sovvertimento dell'ordinamento sociale e statale previsto dalla Costituzione della Repubblica di Bulgaria, terrorismo), reati contro informazioni soggette a segreto di Stato e contro informazioni segrete provenienti dall'estero, crimini contro la pace e l'umanità; reati commessi da persone che godano di immunità, membri del Consiglio dei ministri, giudici, pubblici ministeri, investigatori o pubblici dipendenti del Ministero dell'interno o dell'Agenzia per la sicurezza nazionale; reati commessi all'estero.

Le indagini concernenti reati diversi da quelli di cui sopra sono condotte dagli investigatori di polizia. A differenza degli investigatori che sono organi della magistratura, gli investigatori di polizia sono pubblici dipendenti e fanno parte dell'esecutivo.

In base all'art. 51(2) CPP, gli organismi di investigazione operano sotto la direzione ed il controllo di un pubblico ministero. Ai sensi dell'art. 46 CPP, il pubblico ministero conduce l'azione penale e formula l'accusa con riguardo ai reati contro la personalità dello Stato. Nello svolgimento di tale compito, il pubblico ministero dirige l'investigazione ed esercita un controllo costante sulla legittimità e tempestività della stessa in qualità di pubblico ministero responsabile del controllo; può condurre investigazioni ovvero attività procedurali o investigative distinte; partecipa al giudizio penale in qualità di pubblica accusa; assume i provvedimenti necessari in presenza di violazioni di legge conformemente alle procedure stabilite nel CPP e vigila sulla legalità dell'applicazione delle misure coercitive. In base all'art. 196 CPP, nell'esercizio del potere di indirizzo e controllo il pubblico ministero può:

- 1. vigilare costantemente sul progresso delle investigazioni, valutando ed analizzando tutti i materiali relativi al caso;*
- 2. impartire istruzioni con riguardo all'investigazione;*
- 3. partecipare a o condurre attività di investigazione;*
- 4. rimuovere un organismo di investigazione qualora quest'ultimo abbia violato la legge o non sia in grado di garantire il corretto svolgimento dell'investigazione;*
- 5. sottrarre un caso ad un organismo di investigazione ed assegnarlo ad un altro organismo;*
- 6. assegnare ai soggetti competenti presso il Ministero dell'interno lo svolgimento di determinate attività connesse all'accertamento dei reati;*
- 7. revocare ordinanze concernenti organismi di investigazione, d'ufficio ovvero a seguito di querela presentata dai soggetti interessati. Il pubblico ministero responsabile del controllo vigila direttamente sulla liceità dell'investigazione e sul*

suo completamento entro i termini previsti. Ai sensi dell'art. 197 CPP, le istruzioni impartite per iscritto dal pubblico ministero all'organismo di investigazione sono vincolanti e non ammettono opposizione. In base all'art. 144(3) della Legge sull'ordinamento giudiziario, il pubblico ministero regionale o distrettuale competente redige annualmente una valutazione per iscritto sull'operato dell'investigatore di polizia, copia della quale è inviata al dirigente della polizia investigativa. Ai sensi dell'art. 145(4), il pubblico ministero può, nei limiti della rispettiva competenza e conformemente alla legge, impartire disposizioni obbligatorie per iscritto agli organismi di polizia.

In Bulgaria vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Ai sensi dell'art. 207(1) CPP, si instaura un procedimento [di indagine] preliminare qualora ne ricorrano i presupposti in base alla legge e vi siano informazioni sufficienti in merito alla commissione di un reato. Fa eccezione il disposto dell'art. 61, in base al quale il pubblico ministero può decidere di non instaurare un procedimento preliminare, o di interrompere un procedimento già instaurato, nei confronti di un minore che abbia commesso un reato aberrante o comunque tale da non costituire un grave pericolo sociale, e l'autorità giudiziaria può decidere di non rinviare il minore a giudizio o di non pronunciare una condanna qualora sia possibile applicare efficacemente misure correzionali ai sensi della Legge sulla delinquenza minorile.

DANIMARCA

B.

Le funzioni e la struttura dell'Ufficio del Pubblico Ministero sono disciplinati dalla Legge sull'Amministrazione della Giustizia. L'Ufficio del Pubblico Ministero è strutturato gerarchicamente in tre livelli, con a capo il Direttore dell'Ufficio del Pubblico Ministero (il Procuratore Generale). Il secondo livello è costituito da sei uffici, le Procure Regionali, mentre a livello locale abbiamo 12 Commissari, a capo sia del locale Ufficio del Pubblico Ministero che della polizia.

Oltre alla struttura di base, il Pubblico Ministero comprende due uffici specializzati, la cui giurisdizione si estende su tutto il territorio nazionale: il Procuratore Speciale per i Reati Economici Gravi e l'Ufficio Speciale per i Crimini Transnazionali, che si occupa ad es. di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, ecc.

Sia l'Ufficio del Pubblico Ministero che la Polizia e l'Amministrazione Penitenziaria rispondono al Ministro della Giustizia.

La funzione fondamentale dell'Ufficio del Pubblico Ministero consiste nel garantire l'attuazione delle leggi, in collaborazione con la polizia e conformemente alle disposizioni di cui alla Legge sull'Amministrazione della Giustizia, nei casi in cui una violazione della legge preveda una sanzione penale.

Il Direttore dell'Ufficio del Pubblico Ministero ed i suoi collaboratori conducono i procedimenti penali dinanzi alla Corte Suprema e alla Corte Speciale per l'Incriminatione ed il Riesame. I Procuratori Regionali e i loro collaboratori conducono i procedimenti penali sia dinanzi alle Corti Superiori che dinanzi ai Tribunali locali nei casi che prevedono l'intervento di una giuria. I consulenti legali dei Commissari conducono i restanti procedimenti penali dinanzi ai Tribunali locali.

In tutti i procedimenti penali le indagini di polizia sono di competenza dei Commissari, i quali, nella maggior parte dei casi, hanno la facoltà di decidere se avviare o meno l'azione penale. Considerato il loro duplice ruolo di capo della polizia e di titolare dell'azione penale, essi sono soggetti ad un rigido controllo da parte dei Procuratori Regionali.

L'ordinamento danese non prevede magistrati inquirenti, ma demanda il controllo delle indagini di polizia ai tribunali e all'Ufficio del Pubblico Ministero. L'azione penale da parte dei consulenti legali del Commissario è discrezionale.

FRANCIA

In virtù dell'articolo 40 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica riceve le querele e le denunce e valuta il seguito che verrà loro dato.

Anche se l'autore del reato è identificato, il procuratore della Repubblica non ha l'obbligo di avviare un procedimento penale. Egli può, in virtù dell'articolo 40-1 del codice precitato, decidere di archiviare il procedimento quando circostanze particolari collegate alla commissione dei fatti lo giustificano. Egli può inoltre decidere di applicare una misura alternativa al procedimento penale (richiamo alla legge accompagnato o meno da obblighi, mediazione, composizione penale).

INGHILTERRA & GALLES

La titolarità dell'azione penale spetta ai Pubblici Ministeri quali il Crown Prosecution Service (previa o senza autorizzazione di un funzionario giuridico di alto livello) ed è totalmente discrezionale.

ITALIA

Al fine di qualificare il rapporto corrente tra le fra forze di Polizia ed il pubblico ministero, occorre preliminarmente soffermarsi sulla struttura degli uffici della Procura della Repubblica. La recente riforma ordinamentale, introdotta con d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni, nel delineare il ruolo del Procuratore della Repubblica nell'ambito dell'Ufficio del Pubblico Ministero, ne ha accentuato il carattere gerarchico, in quanto scelta organizzativa ritenuta più idonea a raggiungere una piena uniformità ed effettività al principio di obbligatorietà dell'azione penale, espressamente sancito dall'art. 112 della Costituzione. Il Procuratore della Repubblica è il titolare esclusivo dell'azione penale, che può esercitare personalmente, ovvero mediante l'assegnazione del procedimento a uno o più magistrati dell'ufficio. Con l'atto di assegnazione, il Procuratore della Repubblica può anche stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. - Ebbene, per lo svolgimento delle attività istituzionali ogni Procura della Repubblica dispone della relativa Sezione di Polizia Giudiziaria. Il Procuratore della Repubblica, ovvero i singoli sostituti ai quali è stato assegnato un procedimento nelle forme ora richiamate, si avvalgono direttamente del personale delle Sezioni. (art. 58 codice procedura penale). - Le Sezioni dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (art. 59 codice procedura penale). - Il capo dell'Ufficio presso cui è istituita la Sezione, infatti, la dirige e ne coordina l'attività, in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati (art. 9, disposizioni di attuazione al codice di procedura penale).

LITUANIA

Nella Repubblica lituana le norme di procedura penale sono stabilite dal Codice di Procedura Penale (di seguito CCP), che istituisce i principi dell'azione penale. L'Articolo 2 illustra in particolare gli obblighi del Pubblico Ministero e degli organismi incaricati delle indagini preliminari, nell'applicare le misure previste per legge in presenza di una notizia criminis, al fine di condurre le indagini e accertare i reati entro un termine ragionevole.

La Polizia è uno fra i principali organismi di cui all'Articolo 165 del CCP incaricati delle indagini preliminari. L'Articolo 164 del CCP stabilisce inoltre il ruolo dei funzionari addetti alle indagini preliminari e del Pubblico Ministero nel processo – le indagini preliminari sono condotte dai funzionari degli uffici per le indagini preliminari. Le indagini preliminari sono avviate e dirette dal Pubblico Ministero, il quale può decidere se svolgere l'indagine integralmente o in parte, premesso che, in alcuni casi previsti dalla Legge sulla Procedura Penale, il Giudice per le indagini preliminari può a sua volta condurre le indagini preliminari. L'Articolo 172 del CCP specifica che il personale degli uffici per le indagini preliminari

svolge tutte le attività di indagine preliminare previste dal Codice stesso, ad eccezione di quelle di esclusiva competenza del Pubblico Ministero (Articolo 170 del CCP) o del Giudice per le indagini preliminari (Articolo 173 del CCP).

MALTA

nessuna risposta

PAESI BASSI

Le risposte a5-b3 sono a cura del Pubblico Ministero olandese

I poteri delle forze di polizia: ordine pubblico e indagini in materia penale.

I poteri dell'Ufficio del Pubblico Ministero: controllo dell'operato della polizia nello svolgimento delle indagini penali, esecuzione delle misure penali.

Nei Paesi Bassi vige la discrezionalità dell'azione penale. L'Ufficio del Pubblico Ministero può decidere di astenersi dall'avviare un procedimento nei casi in cui l'incriminazione potrebbe non dar luogo ad una condanna, per insufficienza di prove o per vizi di forma. L'Ufficio del Pubblico Ministero può anche decidere di non perseguire penalmente un individuo in base al principio di opportunità di cui all'Articolo 167 del Codice di Procedura Penale, che autorizza la pubblica accusa a rinunciare all'azione penale "per ragioni di interesse pubblico".

POLONIA

nessuna risposta

PORTOGALLO

Nel nostro ordinamento l'azione penale non è discrezionale. Qualsiasi notizia criminis sfocia in un'indagine o in un processo più o meno complessi.

I Pubblici Ministeri hanno l'obbligo e la responsabilità di svolgere le indagini, nonché di coordinare la polizia allo scopo di accertare i reati. Tuttavia, alcune forze di polizia dispongono di autonomia e gestione strategiche.

Per alcune tipologie di reati le indagini spettano esclusivamente alla "Polizia Giudiziaria", mentre i relativi procedimenti sono condotti dai Pubblici Ministeri.

Nel corso di qualsiasi indagine, eventuali atti suscettibili di violare o limitare i diritti o la libertà dei cittadini richiedono l'autorizzazione del giudice.

REPUBBLICA CECA

Il ruolo e le competenze del Pubblico Ministero sono disciplinati dalla Legge sull'Azione Penale (Legge n° 283/1993 Coll., e successive modifiche, di seguito PPA). In primo luogo, il Pubblico Ministero è competente per i procedimenti penali e, solo ove disposto con apposita legge, anche per procedimenti civili, commerciali e amministrativi. Il Pubblico Ministero rappresenta gli interessi dello Stato, presiede allo svolgimento delle indagini preliminari; una volta formulata l'incriminazione, egli rappresenta la pubblica accusa in tribunale dove ha lo status di parte nel procedimento (Legge sull'Azione Penale, Art. 1, 4)

Il ruolo e le competenze della polizia sono disciplinati dalla Legge sulla Polizia (Legge n° 283/1991 Coll., e successive modifiche). La Polizia ha compiti di ordine pubblico e di sicurezza nazionale e costituisce, fra l'altro, il principale organo pubblico incaricato dell'accertamento dei reati, l'individuazione dei colpevoli e la conduzione delle indagini. (Legge sulla Polizia, Art. 1, 2)

Per quanto riguarda i rapporti tra Polizia e Ufficio del Pubblico Ministero, la loro collaborazione, essenziale nella fase delle indagini preliminari, è disciplinata dal Codice di Procedura Penale (Legge n° 141/1961 Coll., e successive modifiche, di seguito CPC).

Tale collaborazione si esplica per lo più durante le indagini, oggetto del presente questionario. Cfr. b.1.2 per ulteriori dettagli.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà o la discrezionalità dell'azione penale, nella Repubblica Ceca vige l'obbligatorietà. Se l'esito delle indagini è sufficiente per formulare un'incriminazione, il Pubblico Ministero avvia un procedimento e rappresenta in aula la pubblica accusa dinanzi al Tribunale. (CPC, Art. 2, c. 8 e Art. 176, c. 1). L'azione penale è consentita unicamente per atti previsti e puniti dalla legge come reati (CPC, Art. 176, c. 2). Il Pubblico Ministero è tenuto a perseguire penalmente qualunque atto di cui venga a conoscenza, salvo quanto diversamente previsto da una legge o accordo internazionale di cui la Repubblica Ceca è parte (CPC, Art. 2, c. 3). Tuttavia, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale prevede alcune eccezioni. Per quanto riguarda determinati reati, in caso di eventuali rapporti delicati tra l'indiziato e la vittima, l'avvio o la prosecuzione dell'azione penale sono subordinati al consenso della vittima. (CPC, Art. 163)

Quanto alla discrezionalità, il Pubblico Ministero può decidere di archiviare un procedimento in tre modi. Innanzitutto, può decidere di archiviare il procedimento nel caso in cui l'imputato incorra in una sanzione irrilevante rispetto alla pena che sta già scontando (o che si prevede gli verrà inflitta) per un altro reato; oppure se un'autorità giudiziaria straniera o un organo competente in materia disciplinare ha già emesso un provvedimento per il reato commesso dall'imputato; o ancora se dalla modalità o dalle conseguenze del reato o dalle circostanze in cui il reato è stato commesso e dalla condotta dell'imputato successivamente alla commissione del reato, risulta evidente che, in proporzione alla rilevanza dell'interesse tutelato violato dal reato penale, lo scopo dell'azione penale è stato raggiunto. (CPC, Art. 172, c. 2). In secondo luogo, il Pubblico Ministero può sospendere condizionatamente un procedimento penale per reati punibili con la pena della reclusione inferiore ai 5 anni, tenuto conto delle circostanze della commissione del reato e della personalità dell'imputato. L'imputato deve riconoscere la paternità del reato ed essere disposto a risarcire integralmente la vittima per il danno subito; gli viene allora applicato l'istituto della probation, per un periodo di 6-24 mesi. (CPC, Art. 307-308) In terzo luogo, il Pubblico Ministero può disporre una procedura riparativa. In questo caso, l'imputato deve riconoscere la paternità del reato, essere disposto a risarcire la vittima e depositare una cauzione a favore di un determinato ente beneficiario senza fini di lucro. È necessario che tutte le vittime del reato abbiano fornito il loro consenso alla procedura riparativa. (CPC, Sec. 309-314)

ROMANIA

Nell'apposita Sezione di cui al Titolo I, Capitolo II, il Codice di Procedura Penale stabilisce ruolo, funzioni e competenze del Pubblico Ministero e degli organi di Polizia Giudiziaria preposti allo svolgimento delle indagini.

Il Pubblico Ministero opera negli Uffici del Pubblico Ministero presso i Tribunali, mentre la Polizia Giudiziaria è incardinata presso il Ministero dell'Interno e della Riforma Amministrativa; i due organi non sono fra loro subordinati gerarchicamente.

Secondo la legislazione vigente (Art. 218 del Codice di Procedura Penale), il Pubblico Ministero dirige, supervisiona e coordina l'attività dell'azione penale; nell'esercizio di tali funzioni dirige e controlla direttamente l'attività svolta dalla Polizia Giudiziaria e da altri organi speciali incaricati delle indagini in materia penale; inoltre, il Pubblico Ministero può adottare personalmente qualsiasi misura penale nei casi che coordina (Art. 209, c. 1 e c. 2 del Codice di Procedura Penale).

Ai sensi dell'Art. 209 c. 3 del Codice di Procedura Penale, il Pubblico Ministero è tenuto ad avviare l'azione penale per alcuni reati espressamente previsti per legge, ma anche nei casi che rientrano nella giurisdizione della Direzione Nazionale Anti-corrruzione e della Direzione Nazionale per le Indagini in materia di Criminalità Organizzata e Terrorismo.

Conformemente all'Art. 201 c. 2, gli organi preposti alle indagini penali sono gli uffici investigativi della Polizia Giudiziaria e le agenzie investigative specializzate.

Gli organi investigativi conducono la loro attività direttamente, alle dipendenze e con il coordinamento del Pubblico Ministero e sono tenuti ad eseguirne i provvedimenti (Art. 219, c. 2 del Codice di Procedura Penale). Sono tenuti altresì a notificare immediatamente al Pubblico Ministero qualsiasi notizia criminis.

Ai sensi dell'Art. 5 della Legge n° 364/2004 sull'Organizzazione ed il Funzionamento della Polizia Giudiziaria, nello svolgimento di attività professionali diverse da quelle dirette e coordinate per legge dal Pubblico Ministero, gli agenti di Polizia Giudiziaria rispondono ai rispettivi superiori gerarchici.

Conformemente all'Art. 6 della Legge n° 364/2004, la nomina, la promozione e la rimozione del personale di Polizia giudiziaria avvengono in base alle regole di competenza approvate dal Ministro dell'Interno e della Riforma Amministrativa, su proposta del Procuratore Generale dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso la Suprema Corte di Cassazione.

Ai sensi dell'Art. 207 del Codice di Procedura Penale, gli organi investigativi di Polizia sono competenti a svolgere le indagini relative a tutti i reati la cui pertinenza non sia specificatamente attribuita per legge ad altri organi.

Per quanto concerne le funzioni e le competenze del personale di Polizia giudiziaria, in base alle disposizioni di cui all'Art. 9 della Legge n° 364/2004, esso lavora alle dirette dipendenze e sotto la supervisione dei Capi degli Uffici del Pubblico Ministero presso i Tribunali di Primo Grado e le Corti d'Appello, in base alla nomina e alla competenza territoriale, e rispondono rispettivamente ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello. Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione esercita la sua autorità sugli organi di Polizia giudiziaria, in tutto il territorio rumeno, direttamente o tramite Sostituti Procuratori.

Inoltre, il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ha facoltà di suggerire al Ministro la rimozione dall'ufficio di un funzionario di Polizia giudiziaria per omissione o inadeguatezza nell'adempimento dei propri doveri di organo preposto alle indagini penali.

Il legislatore rumeno ha stabilito il principio dell'ufficialità, come norma generale dell'azione penale, del processo e della sanzione dei reati penali.

L'obbligatorietà dell'azione penale discende dai principi di ufficialità e legalità di cui all' Art. 2 del Codice di Procedura Penale. Pertanto, ogni volta che gli organi giudiziari vengono a conoscenza di una notizia criminis, sono tenuti ad avviare un procedimento penale al fine di perseguire e punire i responsabili, salvo ove previsto diversamente per legge.

SCOZIA

In Scozia, il Crown Office and Procurator Fiscal Service ("COPFS") è titolare dell'azione penale, delle indagini relative a decessi improvvisi o sospetti e delle querele sporte nei confronti di agenti di polizia. Il Procurator Fiscal ("PF") in Scozia è incaricato delle indagini relative a qualsiasi reato e può istruire e dirigere la polizia durante tali indagini.

La polizia svolge le indagini preliminari e ne informa per iscritto il PF competente per territorio. Il PF prende atto di tale informativa e valuta l'opportunità di avviare un procedimento penale o meno. Nel fare ciò, il PF valuterà se esistono prove sufficienti per procedere. In caso affermativo, il PF decide se perseguire penalmente l'indiziato o se non sia più opportuna un'alternativa al procedimento penale (ad es. un'ammonizione) o addirittura se non vi sia luogo a procedere. Per raggiungere la propria decisione il PF tiene conto di numerosi fattori, ivi compresi la gravità del reato, il tempo trascorso dalla commissione del reato e l'età del reo.

UNGHERIA

nessuna risposta

b1. Come si garantisce l'imparzialità nelle indagini nel diritto interno, nell'ordinamento giudiziario e nella procedura penale? Vi preghiamo di fornire informazioni sui seguenti aspetti:

BULGARIA

Ai sensi dell'art. 54(3) della Legge sul Ministero dell'interno, nell'esercizio dei poteri in oggetto l'investigatore di polizia decide sulla base del rispettivo convincimento alla luce di un esame obiettivo, pieno e completo di tutte le circostanze relative al caso specifico, secondo quanto previsto dalla legge. Ai sensi dell'art. 54(3), i superiori gerarchici non hanno il diritto di impartire istruzioni sullo svolgimento di attività connesse ad un'indagine e sulla formulazione delle relative conclusioni, né possono in alcun modo interferire con l'indagine stessa.

DANIMARCA

Cfr. risposte B. e B1.4. Inoltre, il Tribunale esercita la sua autorità nella fase investigativa in quanto per alcune indagini è necessaria la sua autorizzazione, su richiesta dell'Ufficio del Pubblico Ministero o della polizia, ad. nel caso in cui si intenda sottoporre l'indiziato ad intercettazione telefonica o al controllo della sua corrispondenza elettronica.

FRANCIA

v. domanda b1.1

INGHILTERRA & GALLES (da b1 a b4)

Riteniamo più appropriato fornire una risposta complessiva. Sostanzialmente, le indagini spettano solo alla Polizia o ad altro organo investigativo, ma in determinati casi. È possibile richiedere la consulenza del Crown Prosecution Service (o di un altro Ufficio del Pubblico Ministero) Ciò avviene ad esempio frequentemente per i reati in materia di terrorismo. Fatto salvo questo ruolo consultivo, la Polizia "non risponde delle proprie indagini a nessun individuo od organo". Ne consegue che il Pubblico Ministero "non controlla e dirige le indagini", fatto salvo il caso appunto che sia richiesto un suo parere.

I Pubblici Ministeri non sono subordinati al potere esecutivo, fermo restando che l'Attorney General (il Consulente del Governo per le questioni giuridiche) è responsabile per l'attività del Crown Prosecution Service. Tuttavia, benché sia un membro del governo, l'Attorney General agisce in qualità di funzionario indipendente, con mansioni di consulenza per il Governo.

È estremamente raro che il potere giudiziario chieda agli organi inquirenti di svolgere ulteriori indagini per raccogliere le prove in un determinato caso. A tale proposito, non è prevista alcuna disposizione; ciò riflette il potere dei giudici di common law di garantire l'equità del processo. Anche qualora si ritenesse che le indagini fossero state condotte in modo superficiale, difficilmente ciò implicherebbe un intervento da parte della magistratura: tuttavia, tale possibilità non è preclusa del tutto.

ITALIA

L'ordinamento italiano delinea un rapporto di supremazia tra l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria. Il pubblico ministero ha, cioè, il potere di avvalersi delle strutture di polizia giudiziaria: ogni magistrato titolare di una indagine, in base al meccanismo di assegnazione del procedimento, di cui si è detto sub B), ha la diretta disponibilità della polizia giudiziaria. Non sussistono filtri o interferenze tra il magistrato e la polizia giudiziaria. In modo corrispondente, qualora la polizia giudiziaria acquisisca una notizia di

reato, deve riferire senza ritardo direttamente al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto.

LITUANIA

L'imparzialità nelle indagini preliminari è garantita dal principio del contraddittorio tra accusa e difesa su cui si fonda il processo penale, previsto dall'Articolo 7 del CCP. Un altro principio riguarda il primato della tutela dei diritti umani nell'ambito del processo penale, di cui agli Articoli 44, 45 e 46 del CCP, attuato da specifiche garanzie processuali di cui agli Articoli 17, 47 e 48 (difesa), Articoli 53-56 (rappresentanza), Articoli 57, 58 e 60 (rigetto e motivazioni del rigetto), Articoli 62, 63, 64, 65 (ricorso avverso gli atti e i provvedimenti dei funzionari incaricati delle indagini preliminari, del Pubblico Ministero e del Giudice per le indagini preliminari), c. 2-5 dell'Articolo 178 (attuazione del diritto delle parti nel procedimento a chiedere l'esecuzione delle attività di indagini preliminari), Articolo 181 (attuazione del diritto delle parti nel procedimento ad avere accesso alle informazioni raccolte durante le indagini preliminari) e altre. Inoltre, solo il Tribunale può acquisire le informazioni raccolte come prove nelle indagini preliminari, ma di sua iniziativa il Tribunale non può né eseguire atti investigativi, né raccogliere informazioni importanti ai fini del processo. Va rilevato che qualsiasi ingerenza nelle attività del Giudice, degli organi preposti alle indagini preliminari, del Pubblico Ministero, degli avvocati o degli ufficiali giudiziari è punibile ai sensi dell'Articolo 231 del Codice penale della Repubblica lituana.

MALTA

nessuna risposta

PAESI BASSI

Cfr. risposta b1.1

POLONIA

Le indagini preliminari sono svolte dal Pubblico Ministero e – ove previsto per legge – dalla Polizia (Articolo 298, c. 1 del Codice Penale).

Il Procuratore è il dominus eminens delle indagini preliminari, avvia e conduce le indagini o ne delega l'avvio o la gestione ad altro organo abilitato; coordina le indagini preliminari svolte da un altro organo competente.

La Polizia conduce le indagini preliminari esclusivamente in forma di **inchiesta** (Articolo 312). Il Procuratore può demandare l'intera **indagine** o parte di essa alla Polizia o demandarle solo alcune attività investigative.

Il Procuratore incaricato di un'inchiesta o indagine può delegare alla Polizia:

- a) l'intera inchiesta o indagine o parte di essa (delega di inchiesta o indagine),
- b) alcune attività nell'ambito di un'inchiesta o indagine.

In tali casi, la Polizia conduce l'inchiesta o indagine entro i limiti della delega assegnatale dal Procuratore.

Durante un'inchiesta o indagine il Procuratore non può delegare alla Polizia i seguenti atti:

- a) emettere un provvedimento atto a formulare, modificare o integrare un'incriminazione, informarne l'indiziato o procedere alla sua audizione (Articolo 313, c. 1 e Articolo 314),
- b) fornire all'indiziato e al suo legale copia del fascicolo di indagine, emettere un provvedimento di archiviazione dell'indagine/inchiesta o informarne l'indiziato (Articolo 321),
- c) richiedere l'emissione di provvedimenti amministrativi, quali ad es. la nomina di un perito.

Tali eccezioni dimostrano che il fatto di delegare anche l'intera indagine o inchiesta ad un determinato organo non implica che quest'ultimo sia totalmente indipendente nella gestione di tale indagine/inchiesta, in quanto non abilitato a svolgere determinati atti; di fatto, il Procuratore non può mai delegare l'intera gestione di un'indagine/inchiesta alla polizia o ad altri organi.

In realtà, il Procuratore ha il potere di avviare l'indagine/inchiesta e di concluderla. Il ruolo degli altri organi si limita ad accertare determinati fatti e a raccogliere alcune prove e ad adempiere ad obblighi di natura organizzativa ed investigativa.

PORTOGALLO

Cfr. risposta b1.1

REPUBBLICA CECA

Cfr. risposta b1.1

ROMANIA

La Costituzione rumena, all'Art. 132, c. 1, stabilisce che "il Pubblico Ministero opera conformemente ai principi di legalità, imparzialità e subordinazione gerarchica al Ministro della Giustizia".

La Legge n° 304/2004 sull'Ordinamento Giudiziario ha recepito e ampliato il dettato costituzionale, stabilendo che "il Pubblico Ministero è indipendente, subordinato alla legge, per quanto concerne i provvedimenti da lui emessi".

Conformemente all'Art. 3, c. 1 della Legge n° 3030/2004 sullo Status dei Giudici e dei Pubblici Ministeri, "i Pubblici Ministeri nominati dal Presidente della Repubblica rumena (su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura) sono inamovibili e indipendenti":

Per quanto concerne le funzioni investigative della Polizia Giudiziaria, l'imparzialità nelle indagini è disciplinata dalla Legge n° 364/2004 che, all'Art. 8, c. 2 e c. 3, prevede che i superiori gerarchici possano impartire istruzioni al personale di Polizia Giudiziaria, nelle attività di individuazione dei reati, di acquisizione delle prove e di avvio dell'azione penale, ma non possono impartire istruzioni o disposizioni relative alle indagini penali in quanto solo il Pubblico Ministero è autorizzato a farlo.

SCOZIA

Il ruolo della Polizia nelle indagini penali è illustrato nell'Art. 17 della Legge scozzese del 1967 (Funzioni generali e competenza dei funzionari di polizia). Ai sensi dell'Art. 17, c. 1, l. b) è obbligo dei funzionari di polizia "laddove sia stato commesso un reato... adottare tutte le misure legittime e riferire al competente Procuratore, allo scopo di assicurare prontamente il reo alla giustizia". Ai sensi dell'Art. 17, c. 3 "in relazione alle indagini penali il Capo della Polizia si conforma alle legittime istruzioni impartitegli dal Procuratore competente".

Il Lord Advocate è il Capo dei procedimenti e delle indagini penali in materia di decessi in Scozia e in tale funzione adotta autonomamente qualsiasi provvedimento, come previsto dall'Art. 48, c. 5 della Legge scozzese del 1998.

UNGHERIA

Cfr. risposta b1.1

b1.1: Chi è tenuta ad informare la polizia durante le indagini? (Vi preghiamo di indicare i rapporti gerarchici amministrativi e funzionali)

Eliminato: judicial

BULGARIA

Durante lo svolgimento delle investigazioni, gli investigatori di polizia rispondono al pubblico ministero responsabile del controllo. L'articolazione gerarchica dell'organismo investigativo di polizia è la seguente: dirigente di polizia investigativa; investigatore senior; investigatore; investigatore junior. Ai sensi dell'art. 219(1) della Legge sul Ministero dell'interno, il dirigente di polizia investigativa è responsabile anche del coordinamento e della gestione metodologica dell'attività di investigazione preliminare, verificando la liceità della conduzione delle investigazioni, l'esecuzione delle istruzioni vincolanti impartite dal pubblico ministero, e l'osservanza dei termini fissati per l'investigazione

DANIMARCA

Cfr. risposte B e B1.

FRANCIA

Nell'ambito della competenza di ogni tribunale, il procuratore della Repubblica ed i suoi sostituti sono gli unici che possono dirigere l'attività degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.

L'attività della polizia si esercita sotto il controllo dei magistrati, i quali dirigono l'indagine: sotto il controllo del procuratore della Repubblica per le indagini preliminari ed in flagranza e sotto il controllo del giudice istruttore nel caso di un fascicolo d'indagine.

INGHILTERRA & GALLES

Cfr. risposta b1

ITALIA

Il rapporto tra l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria si qualifica in termini di dipendenza funzionale, tenuto conto della attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria e del potere di direzione delle indagini che spetta al P.M.. Tale rapporto non assume i caratteri della dipendenza gerarchica, che si manifesta unicamente tra la polizia giudiziaria e la specifica amministrazione di appartenenza (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza). Sussiste, peraltro, un rapporto di dipendenza organica tra le Sezioni di polizia giudiziaria e il Procuratore della Repubblica, come rilevato sub B).

LITUANIA

I funzionari di Polizia e di altre istituzioni incaricate delle indagini preliminari sono tenuti ad informare dell'avvio di un'indagine il Procuratore, il quale dispone quale autorità debba proseguirla: se il Procuratore stesso, l'autorità che l'ha avviata o un altro organo investigativo, oppure un gruppo investigativo costituito da funzionari provenienti da diverse istituzioni (Articolo 171 del CCP). Nella fase delle indagini preliminari, il Capo dell'autorità incaricata delle indagini preliminari, o una persona da esso delegata, dispone di poteri molto circoscritti. Può adottare un provvedimento di avvio delle indagini preliminari, incaricare i suoi subordinati di compiere atti investigativi urgenti, ma non può decidere del successivo corso delle indagini; è tenuto altresì a verificare l'opportunità della decisione non avviare un'indagine presa dal funzionario incaricato delle indagini preliminari, anche se l'ultima parola in merito spetta al Procuratore. Nei restanti casi, i funzionari incaricati delle indagini preliminari sono autonomi da qualsiasi autorità amministrativa o esecutiva in

quanto, ai sensi dell'Articolo 172 del CCP, essi sono tenuti a conformarsi unicamente alle istruzioni del Procuratore che dirige e coordina le indagini.

MALTA

A Malta, oltre a quelle sugli altri reati, la Polizia è incaricata altresì delle indagini relative ai reati di competenza delle autorità giudiziarie di grado inferiore. L'Attorney General esercita l'azione penale dinanzi al Tribunale penale. Le indagini sono interamente condotte dalla Polizia, come indicato in precedenza, la quale dispone a tale scopo di un'unità specializzata (International Relations Unit). Le forze di Polizia sono soggette al controllo dei superiori. Quando si avvia un'indagine penale allo scopo di accertare la commissione di un reato e di acquisire e conservare le relative prove, la Polizia è coordinata dal Magistrato inquirente ed è tenuta a conformarsi alle sue direttive.

PAESI BASSI

L'Ufficio del Pubblico Ministero coordina le indagini penali svolte dalla Polizia.

Dal punto di vista amministrativo, le forze di polizia regionali dipendono dal sindaco del capoluogo e rispondono gerarchicamente al Ministero dell'Interno. Le forze della Polizia nazionale rispondono direttamente al Ministero dell'Interno.

POLONIA

La Polizia risponde al Procuratore che ne coordina ed approva le iniziative nel corso delle indagini preliminari.

PORTOGALLO

Le forze di Polizia rispondono al Pubblico Ministero, cui vengono trasmessi i fascicoli. Generalmente, le forze di Polizia beneficiano di un loro comando indipendente e di un'autonomia strategica nell'esercizio delle attività necessarie o disposte dal Pubblico Ministero. Si tratta di un rapporto gerarchico a fini puramente operativi.

REPUBBLICA CECA

Generalmente, le indagini sono svolte dalla Polizia Criminale e Investigativa della Repubblica ceca in dipartimenti aventi una giurisdizione territorialmente limitata. Il Ministro dell'Interno può anche incaricare i dipartimenti di Polizia di svolgere determinate indagini e fissarne le competenze. (CPC, Art. 16, c. 2)

Il Pubblico Ministero conduce personalmente le indagini su reati commessi da agenti di Polizia della Repubblica ceca, agenti dei Servizi Segreti e dell'Ufficio per i Rapporti con l'Estero (CPC, Art. 161, c. 3). Tale misura è stata prevista per contenere il rischio di inadempienza o parzialità da parte di funzionari di Polizia dovute a vincoli professionali esistenti.

Per motivi di opportunità in caso di reati commessi su navi di lungo corso, le indagini possono essere condotte altresì dal comandante stesso della nave. (CPC, Art. 161, c. 5)

ROMANIA

Ai sensi dell'Art. 1 della Legge n° 364/2004 sull'Organizzazione ed il Funzionamento della Polizia giudiziaria, "la Polizia giudiziaria è strutturata e opera nell'ambito di speciali strutture del Ministero dell'Interno e della Riforma Amministrativa".

Ai sensi dell'Art. 2, c. 2 della stessa Legge i funzionari e gli agenti speciali di cui al c. 1 hanno la funzione di organi investigativi della Polizia giudiziaria. Gli agenti specializzati che ricoprono la funzione di organi investigativi sono designati dal Ministero dell'Interno e della Riforma Amministrativa, previo parere positivo dell'Ufficio del Procuratore presso la Suprema Corte di Cassazione.

L'Art. 5 della Legge n° 364/2004 stabilisce che "nell'esercizio di attività professionali diverse da quelle dirette e coordinate per legge dal Pubblico Ministero, gli agenti di Polizia giudiziaria rispondono ai superiori gerarchici designati secondo le regole di competenza approvate dal Ministro."

Dal punto di vista amministrativo, gli agenti di Polizia giudiziaria sono subordinati ai superiori gerarchici, mentre dal punto di vista operativo rispondono al Pubblico Ministero che coordina l'attività di indagine penale.

SCOZIA

La Polizia risponde al PF che è incaricato delle indagini e può impartire istruzioni alla Polizia nel corso di un'inchiesta. Tuttavia, all'atto pratico, è il Capo della polizia a dirigere l'attività investigativa quotidiana.

UNGHERIA

Il Governo dirige il funzionamento della Polizia tramite il Ministro della Giustizia e dell'Interno.

Il Comandante in Capo della Polizia Nazionale dirige l'ORFK, coordina e controlla il funzionamento e le attività professionali dei dipartimenti di Polizia, la cui autonomia di giurisdizione è stabilita con leggi e regolamenti amministrativi.

Nella sua funzione dirigenziale, il Comandante in Capo della Polizia Nazionale può adottare disposizioni vincolanti per tutti gli uffici di Polizia.

L'agente di Polizia esegue le mansioni previste dal suo profilo professionale conformemente alla legge e ai regolamenti, obbedisce agli ordini dei superiori conformemente alle disposizioni previste dalla Legge sulla Polizia e tutela la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, anche a rischio della propria vita.

I regolamenti dettagliati sulla struttura ed il funzionamento della Polizia e i relativi dispositivi di attuazione devono essere emanati in modo che sia possibile risalire a colui che ha emesso e attuato il regolamento in questione, il quale ne risponde personalmente.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'agente di Polizia esegue gli ordini impartitigli dal superiore diretto. È autorizzato a rifiutarsi di eseguire un ordine la cui attuazione configuri un reato penale.

L'agente di Polizia non può rifiutarsi di eseguire un ordine illegittimo di un suo superiore - fatta eccezione i casi di cui sopra - ma è tenuto, all'occorrenza, a richiamare immediatamente l'attenzione del superiore sull'illegittimità dell'ordine. Nel caso in cui il superiore intenda mantenere l'ordine, è tenuto a metterlo per iscritto su richiesta dell'agente. L'omissione o il rifiuto del superiore di mettere il suo ordine per iscritto può essere riferito al relativo superiore diretto, anche se l'esercizio di tale diritto non può posticipare l'esecuzione dell'ordine.

Se un suo superiore infrange la legge, l'agente di Polizia può riferirlo al superiore diretto del suo superiore; se l'infrazione è commessa dal Capo di un ufficio, l'agente può riferirlo al superiore del dipartimento o all'organo di controllo della Polizia. Il superiore cui viene riportata la trasgressione è tenuto, entro 8 giorni dalla ricezione della denuncia, a svolgere accertamenti e ad informare il denunciante dell'esito dell'inchiesta e delle misure adottate. Il denunciante non può essere sanzionato, ma in caso di denuncia infondata ne risponde personalmente (Legge XXXIV del 1994 sulla Polizia).

Per quanto concerne i rapporti tra Polizia e Pubblico Ministero: l'autorità investigativa svolge le indagini sia agli ordini del Procuratore che autonomamente.

L'organo investigativo svolge le indagini o esegue alcuni atti investigativi indipendentemente nel caso in cui esso stesso abbia individuato direttamente il reato

penale, o abbia ricevuto una denuncia o abbia appreso la notizia criminis in altro modo (Legge XIX del 1998 sulla Procedura Penale).

L'organo investigativo è tenuto a procedere conformemente alle istruzioni impartitegli, nei singoli casi, dal Pubblico Ministero incaricato dell'indagine, ivi compreso in materia di reclusione e rilascio di indiziati, custodia cautelare, attuazione o revoca di misure di sicurezza da adottare nei confronti dei presunti colpevoli.

Il Capo dell'organo investigativo è autorizzato a depositare, tramite il suo superiore, una rimostranza nei confronti del Pubblico Ministero contro un'istruzione da questi impartitagli. Tale rimostranza non può comunque avere effetto dilatorio sull'esecuzione della disposizione ricevuta (Legge V del 1972 sull'Ufficio del Pubblico Ministero della Repubblica ungherese).

b1.2: I Pubblici Ministeri sono autorizzati a controllare e dirigere le indagini?

BULGARIA

Si veda quanto indicato nei paragrafi precedenti con riguardo ai poteri del pubblico ministero.

DANIMARCA

Cfr. risposte B e B1.

FRANCIA

Vedi supra

INGHILTERRA & GALLES

Cfr. risposta b1

ITALIA

Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (art. 327 codice procedura penale); dopo l'intervento del pubblico ministero la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa delegati (art. 348 codice procedura penale) ed esegue le direttive impartite dal pubblico ministero; inoltre può svolgere di propria iniziativa, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, ulteriori attività di indagine, informandone prontamente il pubblico ministero.

LITUANIA

Il Procuratore è incaricato della direzione e conduzione delle indagini preliminari ai sensi dell'Articolo 118 della Costituzione della Repubblica lituana, nonché del c. 1 dell'Articolo 164 del CCP, dei c. 2 e 3 dell'Articolo 170, dei c. 2 e 3 dell'Articolo 171, del c. 2 dell'Articolo 176 ed altri.

MALTA

Fatto salvo quanto risposto al precedente quesito, la Polizia svolge le indagini sui reati in materia di terrorismo. Inoltre, persegue i reati previsti e puniti con pene inferiori ai 10 anni di reclusione dinanzi alle corti di grado inferiore. Tuttavia, se il reato prevede una pena superiore ai 10 anni di reclusione esso è di competenza del Tribunale Penale. Analogamente, rientrano nella giurisdizione del Tribunale Penale i reati che prevedono una pena di reclusione superiore ai 6 mesi quando la difesa e l'Attorney General acconsentono che il procedimento si svolga dinanzi al Tribunale Penale.

PAESI BASSI

Sì, lo sono.

POLONIA

Il Pubblico Ministero è incaricato di svolgere le indagini preliminari e possibilmente anche di coordinare le attività demandate ad altri organi durante tali indagini.

PORTOGALLO

Sì, possono esserlo, ad eccezione di alcune tipologie di reati che sono di esclusiva competenza dell'organo cosiddetto di "Polizia giudiziaria". Ma anche in presenza di tali reati, la polizia opera coordinandosi operativamente con il Pubblico Ministero il quale, in qualsiasi momento, è autorizzato a verificare gli atti compiuti o a impartire direttive. Al

termine delle indagini, è il Pubblico Ministero a valutare le attività svolte e a decidere come è necessario procedere.

REPUBBLICA CECA

Sì.

La Polizia procede autonomamente nell'acquisizione delle prove ai fini di accertare i fatti il più rapidamente possibile (CPC, Art. 164, c. 1). La Polizia svolge le ricerche e riferisce le prove al Pubblico Ministero, indipendentemente dal fatto che esse siano a carico o a favore dell'imputato. (CPC, Art. 161, c. 3). Fatti salvi i casi per i quali è obbligatorio il consenso del Pubblico Ministero, la Polizia adotta autonomamente tutte le decisioni relative alle tecniche investigative e allo svolgimento delle indagini ed è pienamente responsabile della legittimità e tempestività di tali atti (CPC, Art 164, c. 1, 5). Tuttavia, l'impiego di alcuni mezzi investigativi da parte della Polizia è soggetto alla preventiva approvazione del Pubblico Ministero. Si tratta dei mezzi suscettibili di limitare i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, ma il cui uso tuttavia non necessita dell'autorizzazione di un giudice, quali ad. es. la confisca di beni (CPC, Art. 79), la confisca di un conto corrente, sia esso bancario o di altra natura (CPC, Artt. 79a, 79b), il blocco dei titoli (CPC, Art. 79c), la perquisizione domiciliare o di terreni (CPC, Art. 83a), la perquisizione personale (CPC, Art. 83b).

Il Pubblico Ministero può ingiungere alla Polizia di eseguire gli atti necessari a chiarire i fatti o ad individuare il colpevole. A tale scopo, durante le indagini egli è autorizzato altresì ad acquisire dalla Polizia fascicoli, documenti, materiali e relazioni e a trattenerli presso di sé, ad adottare misure per il trasferimento delle indagini ad un altro organo di Polizia o a prolungare le indagini (CPC, Art. 157, c.2).

Il Pubblico Ministero ha anche funzioni di coordinamento e controllo delle indagini. (CPC, Art. 174, c. 1). Nell'esercizio di tale funzione egli è autorizzato ad emanare istruzioni vincolanti per le indagini, a chiedere alla Polizia di consegnargli fascicoli, documenti, materiali e relazioni sui reati accertati allo scopo di verificare la tempestività e la correttezza procedurale dell'attività della Polizia; è altresì autorizzato a partecipare all'attività condotta della Polizia, a svolgere personalmente singoli atti o l'intera indagine e ad adottare decisioni in merito, ad impartire alla Polizia nuove istruzioni per proseguire un'indagine, a revocare decisioni e misure illegittime o ingiustificate adottate dalla Polizia e a sostituirle con altre, a disporre che alcuni atti siano eseguiti da altro personale di Polizia (CPC, Art. 174, c. 2).

Il Pubblico Ministero adotta tutte le decisioni definitive nel corso delle indagini preliminari, quali ad es. il trasferimento di un caso ad un altro organo (CPC, Art. 171), l'archiviazione di un procedimento (CPC, Art. 172), la sospensione di un procedimento (CPC, Art. 173), la sospensione condizionale di un procedimento (CPC, Artt. 307-308) e l'omologazione di una composizione (CPC, Artt. 309-314).

Durante l'intera fase delle indagini preliminari, l'indiziato e la vittima hanno il diritto, in qualsiasi momento, di segnalare al Pubblico Ministero, eventuali dilazioni o anomalie procedurali rilevate nelle attività investigative della Polizia (CPC, Art. 157a).

Al termine delle indagini, la Polizia rimette il fascicolo al Pubblico Ministero con la richiesta di incriminazione e un elenco delle prove acquisite e l'indicazione delle motivazioni per le quali non ha ritenuto opportune produrre ulteriori prove, oppure con la richiesta di emettere un provvedimento. (CPC, Art. 166, c 3).

Le indagini su reati commessi da agenti di Polizia, dei Servizi Segreti e dell'Ufficio per le Relazioni con l'Estero della Repubblica Ceca sono condotte dal Pubblico Ministero (CPC, Art 16, c 3). Cfr. risposta b.1.1 per ulteriori dettagli.

ROMANIA

Ai sensi dell'Art. 218 del Codice di Procedura Penale, il Pubblico Ministero dirige e controlla le attività investigative della Polizia giudiziaria e di altri organi investigativi speciali e si assicura che tutti gli atti siano svolti conformemente alle disposizioni di legge, come ribadito dall' Art. 63 b) della Legge n° 304/2004 sull'Ordinamento giudiziario.

SCOZIA

Sì, il PF coordina e dirige le indagini, anche se in termini pratici è la Polizia a sbrigare le attività quotidiane. Si rinvia alle risposte precedenti. Ad es., esaminando un'informativa della Polizia il PF può disporre che sia escusso nuovamente un testimone o che sia opportuno effettuare una perizia. Nei casi più gravi, il PF effettuerà un sopralluogo e ispezionerà la scena del crimine. In caso di morte sospetta, il PF assiste all'autopsia.

UNGHERIA

*Sì, il Pubblico Ministero può coordinare e dirigere le indagini, con le seguenti modalità:
Il Procuratore dispone o esegue un'indagine ai fini di formulare un'accusa.*

Quando l'organo investigativo preposto conduce un'indagine autonomamente, il Procuratore la coordina conformemente alla Legge sulla Procedura Penale, garantendo il rispetto dei diritti delle parti nel procedimento. In particolare, il Procuratore può:

a) disporre un'indagine e designare l'organo incaricato di condurla, richiedere all'organo investigativo di eseguire – nei limiti della propria giurisdizione – ulteriori indagini, oppure chiudere le indagini nei termini stabiliti dal Procuratore,

b) assistere alle attività investigative, esaminare o acquisire atti durante le indagini,

c) modificare o revocare misure adottate dall'organo investigativo ed esaminare eventuali segnalazioni di abusi commessi dagli agenti,

d) disporre il non luogo a procedere, chiudere un'indagine e ingiungere all'organo investigativo di concludere,

e) avocare un caso di sua competenza.

Qualora sia il Procuratore stesso a condurre un'inchiesta, egli può incaricare qualsiasi organo investigativo di eseguire un atto – nei limiti consentiti dalla sua giurisdizione – e associare alle indagini il personale di altri organi investigativi, previo consenso del Capo di tale organo a livello nazionale.

Il Procuratore verifica che l'esecuzione delle misure coercitive limitative o privative delle libertà personali, adottate nel corso di un procedimento penale, sia conforme alla legge (Legge XIX del 1998 sulla Procedura Penale).

L'Ufficio del Pubblico Ministero esegue le indagini penali nei casi previsti dalla legge, esercita il controllo sulla legittimità delle indagini e agisce in qualità di pubblica accusa nei procedimenti dinanzi ai tribunali, ed infine ha poteri di sorveglianza sull'esecuzione delle pene.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Pubblico Ministero svolge le indagini nei casi previsti per legge (indagini su reati penali di competenza dell'Ufficio del Pubblico Ministero) e verifica la legittimità delle indagini nei procedimenti penali (controllo della legittimità delle indagini).

Nell'esercitare il controllo della legittimità delle indagini, il Pubblico Ministero :

a) è autorizzato a verificare le misure adottate dagli organi investigativi in materia di denunce spunte nel corso delle indagini;

b) è autorizzato a verificare la legittimità delle misure detentive disposte;

- c) esamina eventuali ricorsi presentati per adozione o omissione di determinate misure da parte degli organi investigativi;*
- d) è autorizzato a disporre un'indagine o un supplemento di indagini;*
- e) è autorizzato a disporre il non luogo a procedere o l'archiviazione di un'incriminazione, nei termini previsti per legge;*
- f) è autorizzato ad eseguire personalmente alcune attività di indagine o a chiedere ad alcuni organi investigativi di eseguirle, nonché ad avocare a sé qualsiasi indagine;*
- g) è autorizzato ad adottare personalmente e a coordinare l'adozione di misure da parte di organi investigativi e di altri organi a fini di lotta e prevenzione della delinquenza (Legge V del 1972 sull'Ufficio del Pubblico Ministero della Repubblica ungherese).*

b1.3: Il potere esecutivo esercita autorità nei confronti del Pubblico Ministero e può imporre, di fatto, limiti all'azione penale?

BULGARIA

Il pubblico ministero è un organo indipendente della magistratura e non dipende dal potere esecutivo. Quest'ultimo non può imporre condizionamenti nell'esercizio dell'azione penale.

DANIMARCA

Cfr. risposte b, b1. e b1.4.

FRANCIA

In virtù del principio della separazione dei poteri, l'autorità giudiziaria è indipendente.

L'articolo 30 del codice di procedura penale permette al ministro della Giustizia:

di rivolgere ai magistrati del pubblico ministero le indicazioni generali relative all'azione penale;

di denunciare al procuratore generale le violazioni della legge penale di cui è a conoscenza;

d'ingiungere al procuratore generale di avviare, o di fare avviare, mediante indicazioni scritte versate agli atti, un procedimento penale o di investire l'ufficio giudiziario competente delle richieste che ritiene necessarie.

L'articolo 33 del codice di procedura penale dispone che il pubblico ministero sia tenuto a formulare delle richieste conformi alle indicazioni ricevute, ad alcune condizioni:

si deve trattare di indicazioni scritte versate agli atti ed indicanti di avviare o di fare avviare un procedimento penale o di investire un ufficio giudiziario delle richieste ritenute necessarie dal procuratore generale (articolo 36 del codice di procedura penale).

INGHILTERRA & GALLES

Cfr. risposta b.1

ITALIA

La Costituzione italiana, nella Sezione I, Titolo IV, dedicata all'Ordinamento Giurisdizionale, afferma chiaramente che la magistratura costituisce un <ordine> autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Oltre a ciò, la medesima Carta fondamentale prevede che il Pubblico Ministero abbia le garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'Ordinamento giudiziario (art. 107, comma 4°, Cost.). L'art. 4, R.D. n. 12 del 1941 (provvedimento normativo che raccoglie le disposizioni generali in tema di Ordinamento giudiziario), stabilisce che l'Ordine giudiziario è costituito, oltre che dai giudici di ogni grado, dai magistrati del pubblico ministero. I cenni che precedono chiariscono che nel sistema giudiziario italiano i magistrati del pubblico ministero sono assistiti dalle medesime garanzie di autonomia ed indipendenza previste per i giudici. E' pertanto esclusa in radice ogni forma di dipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo; né si registrano ipotesi di condizionamento nell'ambito della conduzione delle indagini o delle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale.

LITUANIA

Il Pubblico Ministero è del tutto indipendente dagli organi appartenenti al potere esecutivo. Nessuno può interferire nelle attività procedurali condotte dal Pubblico Ministero, come previsto dall'Art. 118 della Costituzione nonché dagli Artt. 3, c.2, e 11, c.2 della Legge della Repubblica di Lituania sull'Ufficio del Pubblico Ministero il quale, nello svolgere le proprie mansioni, è autonomo e soggetto unicamente alle disposizioni di legge. Inoltre, il Pubblico Ministero è un potere indipendente dello Stato. E' fatto divieto al governo, alle istituzioni e

amministrazioni comunali, a funzionari e impiegati, ai partiti politici e ai politici in genere, agli organismi pubblici e ai media, nonché alle persone fisiche e giuridiche, di assegnare qualsiasi attività al Pubblico Ministero, impone obblighi non previsti per legge o interferire in qualsiasi modo con le sue funzioni. Tentativi di influenzare il Pubblico Ministero al fine di ottenere una decisione illegale sono considerati ingerenze punite dalla legge (Artt. 11, c. 3 e 4 della Legge sull'Ufficio del Pubblico Ministero).

MALTA

Mentre la prerogativa delle indagini e il perseguimento dei reati spettano al Commissario di Polizia, l'Attorney General, che è un organo del potere esecutivo, gode di analoga protezione nell'esercizio delle proprie funzioni di Pubblico Ministero. Infatti, l'Art. 91, c 3 della Costituzione prevede che:

“(3) Nell'esercizio del suo potere di istituire, avviare e concludere l'azione penale così come di qualsiasi altro potere conferitogli da una legge che lo autorizzi ad esercitare tale potere, nel formare il proprio convincimento l'Attorney General non è soggetto alle disposizioni o al controllo di nessun altro individuo o autorità”.

PAESI BASSI

Il Pubblico Ministero svolge le sue funzioni sotto l'autorità del Ministro della Giustizia, sebbene non sia incardinato né in questo, né in altri Ministeri. Il Ministro della Giustizia ne è responsabile politicamente e può impartire direttive su indagini ed incriminazioni in casi specifici, anche se esempi in questo senso sono estremamente rari.

Se il Ministro decide di istituire un procedimento penale, il tribunale adito del caso ne sarà pienamente informato. La decisione finale nei procedimenti penali spetta comunque al tribunale. Il Ministro è tenuto inoltre ad informare il Parlamento qualora decida di astenersi dall'esercitare l'azione penale nei confronti di una persona.

POLONIA

Il Pubblico Ministero, in quanto rappresentante della magistratura, conduce il procedimento in modo autonomo da altri organismi governativi. Inoltre, i membri dei poteri legislativo ed esecutivo non sono autorizzati né ad intraprendere iniziative atte ad imporre limiti o restrizioni, né ad impartire direttive nell'ambito di indagini preliminari.

PORTOGALLO

Il Pubblico Ministero gode dell'autonomia conferitagli dalla legge e non dipende dal potere esecutivo, il quale non può imporre restrizioni, né impartire direttive.

REPUBBLICA CECA

No.

Il Pubblico Ministero non è subordinato al Ministro della Giustizia ed esercita la propria competenza in modo imparziale (PPA, Art. 2, c. 2). Tuttavia, la Costituzione della Repubblica ceca (Legge costituzionale n° 1/1993 Coll., e successive modifiche) inserisce il Pubblico Ministero nel capitolo dedicato al potere esecutivo. Dal punto di vista della gestione amministrativa, l'Ufficio del Pubblico Ministero dipende parzialmente dal Ministero della Giustizia, il che ne determina una dipendenza indiretta – personale, aspetti organizzativi e materiali (per esempio, nomina dei Procuratori; bilancio dell'ufficio che ricade parzialmente nel capitolo del Ministero; formazione dei procuratori). Il Ministero della Giustizia può inoltre adottare provvedimenti amministrativi nei confronti dei Procuratori.

ROMANIA

In base all'Art. 62 della Legge n° 304/2004 sull'Ordinamento giudiziario, "il Pubblico Ministero agisce secondo i principi di legalità, imparzialità e controllo gerarchico, sotto l'autorità del Ministro della Giustizia, e conformemente alla legge". Tuttavia, quest'ultimo aspetto non costituisce un'ingerenza da parte del potere esecutivo nei confronti dell'attività dei Procuratori in quanto lo stesso articolo stabilisce al comma 3 che "il Pubblico Ministero esercita le proprie funzioni secondo la legge, nel rispetto e nella tutela della dignità dell'uomo e dei diritti delle persone", e al comma 4, "gli Uffici del Pubblico Ministero sono indipendenti nei loro rapporti con i tribunali e con le altre autorità pubbliche".

Inoltre, secondo l'Art. 131 della Costituzione rumena, il Pubblico Ministero non è sottoposto all'autorità del potere esecutivo in quanto è organo del potere giudiziario e, dunque, nessuna restrizione o condizione può essere imposta dal potere esecutivo nel corso dei procedimenti penali. Il Consiglio Superiore della Magistratura, custode dell'indipendenza del potere giudiziario, sovrintende alla carriera dei membri della magistratura (sia giudicanti che requirenti).

Tale principio è recepito anche dalle disposizioni di cui all'Art. 132, c. 1 della Costituzione, e Artt. 62, c. 2, e 69 della Legge n° 304/2004 sull'Ordinamento giudiziario, secondo i quali il Ministro della Giustizia esercita il suo controllo nei confronti del Pubblico Ministero tramite Procuratori espressamente designati e limitatamente all'efficienza, alle modalità di assolvimento dei propri doveri d'ufficio e ai loro rapporti con gli utenti del sistema giudiziario e con terzi.

SCOZIA

Come precedentemente esposto, in Scozia il Capo dell'azione penale e delle indagini sugli omicidi è il Lord Avocate che, nell'esercizio delle sue funzioni, è indipendente dal Governo. Tuttavia, il Lord Avocate è anche membro dell'esecutivo scozzese, in base all'Art. 44, c. 1, l. c) della Legge precedentemente citata. Poiché è il Primo Ministro a proporre i candidati a tale carica, in genere ogniqualvolta vi è un cambio di governo è nominato un nuovo Lord Avocate. Un tempo il Lord Avocate sedeva nel Gabinetto scozzese, ma nel maggio 2007 l'attuale amministrazione ha messo fine a tale prassi. Il Lord Avocate resta tuttavia un membro dell'Esecutivo scozzese, mantenendo il diritto di rivolgersi al Gabinetto e di ricevere atti governativi. Né il Governo, né la magistratura possono imporre obblighi o influenzare il Lord Avocate nell'esercizio delle sue funzioni di dominus dell'azione penale e delle indagini.

UNGHERIA

No, il Pubblico Ministero non è soggetto all'autorità del potere esecutivo, il quale non può imporre nessun tipo di restrizione per quanto riguarda l'azione penale.

Secondo la Costituzione, l'Ufficio del Pubblico Ministero è diretto e coordinato dal Procuratore Generale.

I Procuratori esercitano la propria funzione attenendosi alle direttive del Procuratore Generale, il Procuratore gerarchicamente superiore è il solo, insieme al Procuratore Generale, che può impartire direttive (Legge V del 1972 della Repubblica ungherese sul Pubblico Ministero).

b1.4: In caso di inerzia, superficialità e/o omissioni nella conduzione di un'inchiesta, un'autorità giudiziaria può decidere autonomamente che fatti configurabili reati penali siano oggetto di un supplemento di indagini?

BULGARIA

In caso di inerzia o superficialità tali da generare gravi violazioni delle norme procedurali nel corso di un procedimento [di indagine] preliminare suscettibile di avocazione, qualora le suddette violazioni abbiano comportato una compressione dei diritti procedurali riconosciuti all'accusato e ai suoi legali, alla vittima o agli eredi/aventi causa di quest'ultima, il giudice-relatore, in base all'art. 249(2) CPP, rimette il fascicolo al pubblico ministero per lo svolgimento di ulteriori indagini, precisando nell'ordinanza le violazioni in oggetto.

DANIMARCA

La procedura penale danese è basata sul principio accusatorio e non su quello inquisitorio. In altre parole, il Giudice non è responsabile delle indagini relative a un reato penale. Il principio dominante è che Pubblico Ministero e Polizia sono entrambi incaricati di condurre le indagini. Il Pubblico Ministero è poi tenuto ad informare il Giudice dei fatti in causa, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato.

Tuttavia, il Giudice deve agire conformemente al principio danese del "contenuto vero", principio che lo vincola a perseguire "la verità" in tutti i procedimenti penali, indipendentemente dall'esito delle indagini condotte dal Pubblico Ministero e dalla Polizia.

FRANCIA

In virtù dell'articolo 85 del codice di procedura penale, chiunque si ritenga lesa da un crimine o da un delitto può costituirsi parte civile dinnanzi al giudice istruttore, ad alcune condizioni:

- *se si tratta di un crimine, di un reato di stampa o di alcuni reati in materia elettorale, il querelante può adire direttamente il giudice istruttore costituendosi parte civile.*
- *Per gli altri reati, tale querela è ammissibile solo se la persona dimostra che il procuratore della Repubblica le ha comunicato che non avvierà alcun procedimento penale o che un termine di tre mesi è decorso da quando il querelante ha depositato la propria querela dinnanzi a detto magistrato o da quanto ha inviato, al procuratore, una copia della querela depositata presso un servizio di polizia.*

Il giudice istruttore non può in alcun caso adirsi da solo.

Una volta investito delle richieste del procuratore formulate a seguito della querela con costituzione di parte civile, egli sollecita qualsiasi indagine necessaria.

In caso di crimine, il procuratore della Repubblica deve adire il giudice istruttore.

Sulla base dei brevi cenni di cui al punto B1, si prega di precisare:

INGHILTERRA e GALLES

Cfr. risposta b1

ITALIA

Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello è titolare del potere di avocazione delle indagini: al fine di garantire effettività al principio di obbligatorietà dell'azione penale

sancito dall'art. 112 Cost., il codice di procedura penale prevede che, in determinate ipotesi di criticità per la funzionalità delle indagini, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale e neppure chiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge, il Procuratore Generale presso la relativa Corte di Appello può avocare a sé il procedimento. Il Procuratore Generale ha quindi trenta giorni per svolgere le indagini ritenute indispensabili e formulare le proprie conclusioni. Ai sensi dell'art. 70, comma 6 bis, R.D. n. 12 del 1941, contro il provvedimento di avocazione il Procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. - Oltre a ciò, si segnala che qualora il giudice delle indagini preliminari non intenda accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, la legge prevede che il giudice stesso (art. 409, comma 4, c.p.p.), nel rigettare la richiesta di archiviazione, possa indicare al PM le ulteriori indagini ritenute necessarie, fissando il termine per il compimento dell'attività investigativa suppletiva. In tal modo, il giudice delle indagini preliminari, in totale autonomia, garantisce il necessario approfondimento delle indagini.

LITUANIA

Il Giudice per le indagini preliminari non può agire di propria iniziativa (Art. 173 c.4 C.p.p.). Il Procuratore che dirige le indagini ne risponde relativamente all'esito, alle modalità, all'obiettività, alla tempestività e alla completezza (Art. 118 della Costituzione, Art. 2, c. 1, art. 164, Art. 170 del c.p.p.) Ciò significa che, qualora rilevi ritardi, superficialità o inerzie nella conduzione di un'inchiesta, il Procuratore è tenuto ad impartire direttive all'organo incaricato delle indagini preliminari, al fine di annullare eventuali provvedimenti non validi o illeciti, ed è adito dei ricorsi in tal senso. E' consentito impugnare atti e provvedimenti di un Procuratore dinanzi al suo superiore gerarchico, le cui decisioni possono a loro volta formare oggetto di ricorso dinanzi al Giudice per le indagini preliminari. Inoltre, la persona indagata e il suo difensore, la vittima e la parte civile, il difensore civile e i loro rappresentanti hanno facoltà di chiedere al Procuratore di svolgere particolari attività nell'ambito delle indagini e, in caso di suo diniego, possono ricorrere al Giudice per le indagini preliminari (Art. 178, c. 2, 3, 4, 5, C.p.p.). Al completamento delle indagini preliminari, le parti hanno il diritto di consultare il fascicolo e di richiedere un supplemento di indagini. In tal caso, le singole iniziative intraprese dall'organo incaricato delle indagini preliminari e dal Giudice sono sottoposte al vaglio delle parti nel processo e del Giudice delle indagini preliminari. Si noti inoltre che, nei casi previsti per legge, le parti godono del diritto di interporre appello avverso la decisione del Procuratore di chiudere le indagini, decisione soggetta all'approvazione del Giudice per le indagini preliminari. Il Procuratore può inoltre decidere di riaprire le indagini sia di propria iniziativa che su ricorso delle parti (Artt. 214 e 217 C.p.p.)

MALTA

E' compito della Polizia avviare le indagini. Tuttavia, il magistrato che conduce un'indagine avviata in seguito a rapporto di polizia o a una denuncia, gode di ampi poteri quali ad es. acquisire e conservare tutte le prove necessarie all'accertamento del reato, determinarne la natura e individuarne l'autore. I poteri del magistrato inquirente sono disciplinati dalle disposizioni del Titolo I-II della Parte II del Codice penale (Allegato. Per eventuali riferimenti: http://docs.justice.gov.mt/lom/legislation/english/leg/vol_1/chapt9.pdf). Sebbene le norme procedurali in materia di indagini non siano esaustive, anche in assenza di disposizioni, fra l'altro, sulla durata delle indagini (Art. 550A), i magistrati svolgono le proprie funzioni con efficienza e accuratezza.

PAESI BASSI

Sì. L'Ufficio del Pubblico Ministero può incaricare la Polizia di avviare, proseguire o approfondire un'indagine.

POLONIA

Un Tribunale adito di un procedimento penale è autorizzato a valutare le attività svolte dal Procuratore nell'ambito delle indagini preliminari.

Durante l'esame iniziale, il Tribunale verifica se l'atto di imputazione è conforme ai requisiti di legge; qualora fossero riscontrati vizi in tal senso, il Tribunale rinvia il fascicolo al Procuratore che è tenuto a riesaminare l'atto di imputazione e a correggerlo entro 7 giorni (Art. 337, c. 1 C.p.p.).

Se il Tribunale ritiene che vi siano gravi lacune nelle indagini preliminari, e in particolare se ritiene necessario l'acquisizione di ulteriori prove, egli rinvia il fascicolo al Procuratore per un supplemento di indagini (Art. 345, c. 1 C.p.p.)

Qualora tale acquisizione rischi di comportare un ritardo inaccettabile nell'emissione della sentenza, il Tribunale può chiedere al Procuratore di completare l'acquisizione delle prove anche a dibattimento già avviato (Art. 397, c. 1 C.p.p.).

PORTOGALLO

Ciò non può accadere. Tuttavia, se un'Autorità giudiziaria viene a conoscenza del fatto che un reato non è stato oggetto di indagini accurate, può dichiararlo nella sentenza, affinché altri Procuratori, se necessario gerarchicamente superiori, possano adottare provvedimenti appropriati.

REPUBBLICA CECA

No.

ROMANIA

Secondo l'Art. 218, c. 3 del Codice di procedura penale, il Pubblico Ministero può intraprendere attività di indagini personalmente o acquisire ed esaminare qualsiasi atto emanante da un organo responsabile dell'azione penale. Come riportato precedentemente, se il Pubblico Ministero rileva un atto illecito durante le indagini, può annullarlo tramite ordinanza.

Le misure adottate dal Pubblico Ministero possono essere annullate dal suo superiore gerarchico, con provvedimento motivato ed esclusivamente per motivi di diritto.

Qualora una persona ritenga che siano stati lesi i propri interessi legittimi può adire il Procuratore gerarchicamente superiore ai sensi dell'Articolo 275 del Codice di procedura penale. E' inoltre possibile impugnare in Tribunale anche un provvedimento emesso dal Procuratore gerarchicamente superiore, qualora si ritenga che il procedimento penale sia stato condotto in modo superficiale e che il provvedimento adottato sia infondato o illegittimo.

L'Art. 42 c. 1 del Regolamento sull'Ordinamento ed il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura ne disciplina i poteri ispettivi nei riguardi dei Procuratori, relativi a precisi settori di attività degli Uffici del Pubblico Ministero, incluso, per esempio, il rispetto dei termini dei procedimenti.

SCOZIA

In Scozia, come in altre giurisdizioni del Regno Unito, il processo penale è contraddittorio invece che inquisitorio. I Giudici deliberano unicamente in base alle prove e alle argomentazioni fornite dall'accusa e dalla difesa e non possono effettuare indagini direttamente. Vi è tuttavia un'eccezione e cioè i reati in materia di amministrazione della

giustizia. In questo caso, il Giudice può chiedere la collaborazione del Pubblico Ministero nell'esaminare le circostanze che configurano l'ipotesi di reato.

UNGHERIA

Sì, un'autorità giudiziaria può decidere autonomamente che fatti configurabili reati penali siano oggetto di un supplemento di indagini in caso di inerzia, superficialità e/o omissioni nella conduzione di un'inchiesta.

Come regola generale, l'acquisizione delle prove riguarda fatti penalmente rilevanti ai sensi del Codice di procedura penale. L'obiettivo dell'acquisizione delle prove è l'accertamento accurato e integrale dei fatti. L'onere della prova spetta al Pubblico Ministero.

Considerata la breve descrizione fornita nella risposta b1) Vi preghiamo di spiegare: b2) se le autorità giudiziarie adite di procedimenti penali assolvono *in toto* alle loro funzioni giurisdizionali anche in caso di fatti di cui non vengono a conoscenza in virtù della discrezionalità dell'azione penale.

BULGARIA

In base all'art. 13 CPP, l'autorità giudiziaria, il pubblico ministero e gli organismi di investigazione, ciascuno nei limiti della rispettiva competenza, sono tenuti ad adottare ogni misura possibile per garantire l'accertamento della verità oggettiva.

DANIMARCA

Ci dispiace, ma non siamo in grado di rispondere alla domanda B2 in quanto non ci è chiara.

FRANCIA

nessuna risposta

INGHILTERRA e GALLES

I processi relativi a reati di terrorismo sono sempre trattati da un Giudice coadiuvato da una giuria. Il Giudice verifica l'ammissibilità del procedimento e garantisce che solo il materiale pertinente e ammissibile sia portato all'attenzione dei giurati. Dato che sono escluse solo le prove irrilevanti e inammissibili, i giurati sono in grado di "assolvere in toto alle loro funzioni".

ITALIA

L'attività giurisdizionale del giudice penale non può dirsi realizzata, qualora elementi di prova possano arbitrariamente non essere portati alla sua attenzione. Richiamate le considerazioni svolte sub B1), in ordine al rapporto di dipendenza funzionale che corre tra pubblico ministero e polizia giudiziaria da un lato, il potere di avocazione del Procuratore Generale ed i poteri officiosi del giudice per il caso di incompletezza delle indagini svolte dal PM, visti sub B1.4), dall'altro, si osserva che il sistema processuale ed ordinamentale prevede strumenti volti a garantire l'imparzialità e la completezza delle investigazioni.

LITUANIA

Il Codice di procedura penale stabilisce il principio dell'azione penale. L'articolo 2 prevede che il Pubblico Ministero e l'autorità incaricata delle indagini preliminari sono tenuti ad applicare tutte le disposizioni di legge in presenza di una notizia criminis, al fine di svolgere le indagini ed accertare le attività criminose entro un termine ragionevole. Ciò significa che la legge richiede di indagare tutte le circostanze necessarie a dirimere il caso. L'articolo 220, c. 2 del Codice di procedura penale sancisce il diritto del Procuratore di trasmettere al Tribunale solo gli elementi che ritiene importanti per la causa. Prevede inoltre l'obbligo per il Procuratore di trasmettere al Tribunale tutti gli elementi, su richiesta delle parti, affinché l'autorità adita possa disporre di quanto necessario per valutare tutte le circostanze e raggiungere una decisione.

MALTA

Vedi risposta alla domanda precedente.

PAESI BASSI

Pro memoria

POLONIA

Il Tribunale adito di un determinato caso deve emettere la sentenza sulla base delle circostanze emerse durante il procedimento (Art. 410 C.p.p.). Di conseguenza, il Tribunale deve acquisire le prove necessarie al fine di dimostrare nel modo più completo possibile l'effettiva catena di fatti e cause. Il Tribunale baserà le proprie conclusioni sulle prove presentate dal Pubblico Ministero e quelle acquisite anche "ex officio". Nella risposta alla domanda b.1.4 si fa riferimento a situazioni in cui il Tribunale è autorizzato a rinviare l'atto di imputazione al Pubblico Ministero, incaricandolo di acquisire nuove prove.

PORTOGALLO

Non è un problema, in quanto la discrezionalità dell'azione penale non è prevista per casi importanti, ma unicamente in particolari condizioni per reati bagatellari.

REPUBBLICA CECA

Sì, l'imparzialità del giudice è tutelata nonostante il fatto che dinanzi al tribunale l'azione penale si avvii unicamente a seguito di un'incriminazione o di una richiesta di sanzione da parte del Pubblico Ministero. Questi rappresenta l'azione penale ed è tenuto ad avviare un procedimento ogniqualvolta venga a conoscenza di una notizia criminis, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o da un accordo internazionale di cui la Repubblica ceca è parte (Codice di procedura civile, Art. 2, c. 3,8). Cfr. b.1.1-b.1.4 per ulteriori dettagli.

ROMANIA

Una delle caratteristiche specifiche dell'azione penale è la sua irrevocabilità ed irripetibilità. Quindi, una volta avviata, l'azione penale non può essere fermata, limitata, revocata o ritirata e, una volta adita, l'autorità giudiziaria non può sottrarsi a tale investitura.

L'azione penale deve essere perseguita fino alla sua conclusione.

Vi sono alcune eccezioni al principio di irripetibilità, correlato a quello dell'ufficialità, previste espressamente dall'articolo 10 del Codice di procedura penale e riguardano casi particolari nei quali l'azione penale non è avviata ex officio, ma a querela di parte e per i quali il ritiro della denuncia o la riconciliazione delle parti annullano l'imputabilità.

L'articolo 10 del Codice di procedura penale prevede 12 situazioni o casi di non luogo a procedere o di interruzione di un procedimento penale già avviato.

Per quanto riguarda l'imparzialità del lavoro dei giudici in relazione alle informazioni contenute nell'atto introduttivo del procedimento, si deve sottolineare che, al momento in cui viene istruito il processo, il fascicolo contiene tutti gli elementi, informazioni e prove raccolti durante le indagini preliminari. L'interesse del Pubblico Ministero è infatti quello di fornire al Giudice una visione completa del caso.

A tal fine, è impossibile tralasciare alcune prove a favore o contro l'imputato, dato che il difensore dell'imputato è autorizzato ad essere presente ad ogni iniziativa intrapresa dalla pubblica accusa.

Si deve inoltre sottolineare che, attraverso il proprio difensore, l'imputato è presente allo svolgersi del procedimento, venendo a mano a mano a conoscenza delle prove acquisite.

Alla fine di questa fase, ai sensi dell'articolo 250 del Codice di procedura penale e in presenza del proprio difensore, all'imputato sono presentati tutti gli elementi di prova acquisiti e gli è concesso un termine ragionevole per esaminarli e presentare le sue eventuali richieste.

Dopo che l'imputato è venuto a conoscenza degli elementi di prova, viene redatto un verbale, sottoscritto dall'imputato stesso e dal Pubblico Ministero, nonché dal difensore di fiducia o d'ufficio.

E' possibile inoltre acquisire nel fascicolo informazioni relative alla commissione di un altro reato da parte dell'imputato, connesso a quello di cui è attualmente accusato. In questo caso, conformemente all'istituto della proroga dei procedimenti penali per reati connessi, di cui all'Art. 336 del Codice di procedura penale, il Pubblico Ministero può richiedere la proroga del procedimento penale.

SCOZIA

Non è chiaro che cosa si intenda con questa domanda, nonostante il tentativo di chiarimento della mail del 14 gennaio di Milena Falaschi. In linea generale, il giudice dispone di tutte le prove che deve esaminare su richiesta del Pubblico Ministero. Tuttavia, in alcuni casi all'imputato non è permesso avere accesso ad alcune informazioni.

UNGHERIA

Cfr. le risposte 1.4.

b3. L'imparzialità delle indagini, che dovrebbe essere garantita dall'autonomia della polizia e/o del Pubblico Ministero, è un argomento ampiamente dibattuto dall'opinione pubblica nel vostro Paese?

BULGARIA

L'imparzialità della investigazione è oggetto di dibattito nel Paese da parte della pubblica opinione in genere. Il tema è stato al centro del caso Ovcharov-Alexandrov lo scorso anno, che riguardava il supposto tentativo da parte dell'esecutivo di influenzare indebitamente le indagini condotte dalla magistratura. Il caso si è concluso con le dimissioni di Rumen Ovcharov, Ministro dell'economia e dell'energia, e di Angel Alexandrov, Direttore del Servizio investigativo nazionale

DANIMARCA

In genere questo argomento non è oggetto di dibattito pubblico. Tuttavia, nell'ordinamento danese sono intervenuti alcuni cambiamenti dovuti al fatto che il precedente ordinamento non era soddisfacente.

Fino al 1999, l'Amministrazione Giudiziaria danese faceva parte del Ministero della Giustizia. Nel 1999, con l'istituzione della Court Administration, si è inteso garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura nella società.

Inoltre, l'opinione pubblica ha criticato il fatto che la magistratura potesse essere adita di denunce nei confronti della Polizia. Al momento, le denunce nei confronti di agenti di polizia sono di competenza del Procuratore regionale, il che ha suscitato alcune critiche dato che, per alcuni versi, l'area di competenza del Procuratore regionale e la Polizia è la stessa.

FRANCIA

nessuna risposta

INGHILTERRA e GALLES

Non vi è un dibattito su questo tema nel Regno Unito: infatti, la percezione, che corrisponde alla realtà, è che Polizia e Crown Prosecution Service operino in modo autonomo, senza alcuna interferenza da parte dell'esecutivo.

ITALIA

L'imparzialità della attività di indagine, attuata definitivamente nel 1988 con la riforma del codice di procedura penale di stampo accusatorio, che ha qualificato nei termini sopra analizzati il rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, e che ha conferito piena effettività al controllo giurisdizionale esercitato dall'organo giudicante sulla legittimità dell'attività investigativa, è un elemento generalmente riconosciuto dalla pubblica opinione. Peraltro, in relazione al clamore suscitato da specifiche indagini, che possano riguardare dirigenti pubblici o esponenti politici, il tema della effettiva imparzialità dei pubblici ministeri viene ancora oggi agitato da opinionisti e commentatori.

LITUANIA

La garanzia dell'imparzialità delle indagini preliminari in virtù dell'autonomia della Polizia (organo incaricato delle indagini preliminari) e dall'Ufficio del Pubblico Ministero non è un tema dibattuto dall'opinione pubblica, non essendoci notizie di eventuali interferenze nello svolgimento delle indagini. Il dibattito attualmente riguarda in particolare il trattamento

economico sia degli agenti che svolgono le indagini preliminari che del Pubblico Ministero, la mancanza di personale e la necessità di renderlo più qualificato.

MALTA

L'imparzialità delle indagini e l'azione penale in genere non sono oggetto di dibattito.

PAESI BASSI

Sì, a seguito di un recente caso in cui si è scoperto che una persona accusata di aver ucciso un bambino è risultata innocente dopo aver scontato già parte della pena.

POLONIA

Nell'ordinamento polacco il Ministro della Giustizia è anche il General Prosecuting Attorney (Procuratore generale). Ciò significa che un unico funzionario appartiene allo stesso tempo all'esecutivo e al potere giudiziario. Per molti anni si è discusso se separare le funzioni del Ministro della Giustizia da quelle del General Prosecuting Attorney. Le opinioni erano discordanti e, ad oggi, non si è giunti a nessuna conclusione definitiva.

PORTOGALLO

Il tema è attualmente dibattuto, essendo allo studio nuove leggi sulla regolamentazione delle carriere, l'organizzazione delle indagini penali e la sicurezza interna, che potrebbero creare pericoli in questo senso.

REPUBBLICA CECA

L'attenzione dedicata dall'opinione pubblica all'imparzialità delle indagini è andata aumentando sempre di più per i recenti casi a sfondo politico che hanno conquistato le copertine dei giornali.

ROMANIA

L'imparzialità delle indagini è garantita dall'indipendenza del Pubblico Ministero. L'indipendenza dei Giudici e dei Procuratori è tutelata dalla Costituzione e dai Codici che disciplinano lo status dei magistrati; il Consiglio Superiore della Magistratura vigila sul principio di indipendenza della magistratura.

L'imparzialità delle indagini, insieme all'autonomia del Pubblico Ministero e della Polizia, è un tema dibattuto dall'opinione pubblica, in particolare a livello mediatico. La percezione negativa nel pubblico è stimolata ad arte dai mezzi di comunicazione che presentano casi isolati, interpretati in modo soggettivo, che non riflettono la realtà nel suo insieme.

SCOZIA

Nel 2007 si è svolto un ampio dibattito in merito alla posizione del Lord Advocate quale membro del Gabinetto del Governo scozzese. Il 23 maggio 2007, il Primo Ministro ha annunciato che il Lord Advocate non avrebbe più fatto parte del Gabinetto. Non è comunque un argomento che compaia spesso nei dibattiti pubblici.

UNGHERIA

Sì, l'imparzialità delle indagini è un problema ampiamente dibattuto dall'opinione pubblica. Un caso tipico riguarda i cosiddetti reati dei colletti bianchi (non invece per quanto riguarda il fenomeno del terrorismo).